

R.G. N. 10232/2023



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente relatore
Dott.ssa Daniela Marconi	Giudice
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta il numero di ruolo generale R.G. 10232/2023, promossa da:

LODI GRINDING MACHINES S.R.L. (P. Iva 08410810967), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Giovanni Berzaga e Gianpiero Scarantino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Scarantino in Salerno, al corso Garibaldi n. 154

ATTORE OPPONENTE

CONTRO



MASSIMO LUSARDI, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosanna Zema ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olgiate Olona, al corso Sempione n. 62

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE:

“Voglia il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, contrariis reiectis, così giudicare:

In limine litis:

- revocare perché nullo e/o comunque inefficace e, quindi, privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo n.20697/2022 (n.42963/2022 RG) emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese stante la previsione statutaria di clausola compromissoria (art.29) con conseguente competenza a decidere in capo all'Arbitro Unico;

Sempre in limine litis respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, in data 13/12/2022 e depositato in data 29/12/2022 (notificato il 9/01/2023), per i motivi esposti in narrativa, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e comunque di pronta soluzione.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga di concedere la provvisoria esecuzione del decreto, subordinarla, comunque, alla prestazione di idonea cauzione (bancaria o assicurativa) in favore di LODI GRINDING MACHINES SRL per l'importo equivalente all'oggetto dell'ingiunzione stessa (oltre eventuali accessori);

A] nel merito, accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'illegittimità, in fatto e in diritto, del decreto ingiuntivo n.20697/2022 per l'insussistenza e l'infondatezza delle ragioni di credito dedotte dal sig. MASSIMO LUSARDI nei confronti di LODI GRINDING MACHINES SRL essendo inidonea la prova del credito asseritamente vantato e, per l'effetto

B] revocare il decreto ingiuntivo n.20697/2022 emesso dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata delle Imprese, in data 13/12/2022 e depositato in data 29/12/2022 (notificato il 9/01/2023);

C] in ogni caso, sempre nel merito, accertare e dichiarare che, comunque, nulla l'opposta deve al sig. MASSIMO LUSARDI in virtù delle motivazioni esposte in narrativa;



D] in via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sig. MASSIMO LUSARDI ha indebitamente percepito l'importo di € 69.000,00, condannarlo a restituire a LODI GRINDING MACHINES SRL l'importo di € 69.000,00 oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo, anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.1284 co.4 cod. civ. e rivalutazione monetaria;

E] in ogni caso, condannare il sig. MASSIMO LUSARDI al risarcimento dei danni, a favore dell'esponente per lite temeraria ex art.96 cpc nella misura che verrà determinata equitativamente;

F] con vittoria di spese e compensi legali;

G] in via istruttoria, riservata ogni richiesta entro i termini ex art. 183 VI comma cpc (per la concessione dei quali, sin da ora, si insta)".

PER IL CONVENUTO:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così giudicare:

In via preliminare e pregiudiziale processuale:

▪ *dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione a decreto Ingiuntivo n. 20697/2022 in quanto tardivamente promossa dal Lodi Grindings Machines s.r.l. e per l'effetto confermare il decreto Ingiuntivo n. 20697/2022 dichiarandolo definitivamente esecutivo.*

Con vittoria di spese e competenze legali.

In via subordinata:

in ipotesi di ritenuta tempestività dell'opposizione, stante l'adesione di parte opposta all'eccezione di competenza arbitrale per la fase a cognizione piena proposta da controparte, revocare il decreto Ingiuntivo n. 20697/2022 perché emesso da giudice incompetente, rinviando le parti davanti all'arbitrato rituale previsto dall'art. 29 dello statuto, assegnando termine per la riassunzione della causa e delle domande avanti a lui ai sensi degli artt.819 ter e 50 c.p.c..

Spese e competenze legali del presente giudizio all'esito o compensate".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo e domande delle parti

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 20 febbraio 2023, la società Lodi Grinding Machines s.r.l. (di seguito: la "LGM" o la "Società") ha convenuto in



giudizio Massimo Lusardi (di seguito: “Lusardi”) chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 20697/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 29 dicembre 2022 e notificato il 9 gennaio 2023 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore di Lusardi a titolo di compensi per la carica di amministratore maturati nell’anno 2021 la somma di Euro € 58.717,15, oltre agli interessi e le spese della procedura monitoria,

A sostegno dell’opposizione ha

- eccepito la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da giudice incompetente a decidere la controversia in forza della clausola arbitrale prevista dall’art. 29 dell’atto costitutivo della Società;
- in via subordinata, contestato nel merito le ragioni di credito, ritenendole insussistenti e infondate, dedotte da Lusardi sostenendo di nulla dovere al ricorrente;
- in via riconvenzionale, chiesto la condanna di Lusardi a restituire alla società la somma indebitamente percepita di euro 69.000,00, oltre agli interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo, oltre rivalutazione monetaria.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 settembre 2023 per la prima udienza del 10 ottobre 2023 si è costituito in giudizio l’opposto Lusardi, il quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’opposizione al Decreto Ingiuntivo asserendone la tardiva introduzione oltre il termine di 40 giorni dalla notifica e, per l’effetto, ha chiesto di confermare il Decreto Ingiuntivo. In via subordinata, ha aderito all’eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in favore dell’arbitro unico e ha chiesto pertanto la revoca del Decreto Ingiuntivo e l’assegnazione di un termine per la riassunzione della causa avanti l’arbitro con compensazione delle spese o con vittoria all’esito del giudizio.

Alla prima udienza del 10 ottobre 2023 l’opponente ha contestato l’eccezione di tardività dell’opposizione, mentre il convenuto ha insistito nella medesima; il giudice istruttore, data la natura assorbente delle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta opposta, ha invitato le parti a precisare le conclusioni rassegnate come da rispettivi atti di costituzione e in epigrafe riportate. Le difese hanno altresì rinunciato ai termini delle comparse conclusionali e delle repliche sicchè la causa è stata rimessa subito in decisione dinanzi al Collegio e discussa alla camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

2. L’eccezione di tardività della opposizione a decreto ingiuntivo



Preliminarmente va esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata nella comparsa di costituzione e risposta da parte convenuta opposta perché solo superata questa eccezione può darsi corso ad esaminare il primo motivo di opposizione fondato sulla eccezione di compromesso rilevando che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile.

In tesi di parte convenuta opposta, la Società opponente, avendo il Lusardi notificato il Decreto Ingiuntivo in data 9 gennaio 2023, avrebbe dovuto instaurare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo notificando la citazione entro la data di sabato 18 febbraio 2023 incluso (*i.e.*, quaranta giorni esatti dalla data della notificazione), essendo il giorno di sabato un giorno lavorativo e non festivo pertanto non rientrante nella proroga dei termini al successivo giorno non festivo prevista dall'art. 155, comma 4, c.p.c.. Ne conseguirebbe che, avendo parte attrice svolto opposizione nel giorno di lunedì 20 febbraio 2023, essa sarebbe tardiva e, in quanto tale, inammissibile e/o comunque improcedibile, con conseguente formazione del giudicato sul Decreto Ingiuntivo.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia infondata e debba essere rigettata.

In fatto si registra che:

- Il DI è stato notificato alla debitrice il 9.11.2023,
- il quarantesimo giorno è stato sabato 18 febbraio 2023,
- la citazione è stata notificata il giorno lunedì 20 febbraio 2023,
- l'opponente si è costituita in giudizio in data 28 febbraio 2023.

L'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c. dispongono che

“ Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.



Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità¹, tale proroga “*si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito*” (Cass. 23375/2016), pertanto il comma 5 trova applicazione anche in tema di introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ne consegue che, essendo il giorno di lunedì 20 febbraio 2023 il primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termine per introdurre il giudizio di opposizione (vale a dire sabato 18 febbraio 2023), l’opposizione proposta parte attrice avverso il Decreto Ingiuntivo è stata tempestivamente introdotta.

3. L’eccezione di convenzione di arbitrato

Ritenuta tempestiva l’introduzione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi ammissibile l’opposizione non preclusa dal giudicato che non si è formato sul DI, deve essere esaminata l’eccezione di convenzione di arbitrato svolta da parte attrice opponente.

Parte opponente ha dedotto che l’atto costitutivo della Società, segnatamente all’art. 29, prevede la competenza dell’arbitro unico a decidere “*Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti societari comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori*” (cfr. citazione, p. 2 e doc. 1 att.).

Parte opposta in comparsa di costituzione e risposta ha aderito all’eccezione chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio ovvero che la determinazione delle stesse sia di competenza dell’arbitro cui la causa di merito sarà rimessa.


Non vi è dunque controversia tra le parti sull’art. 29 dell’atto costitutivo della Società e sul fatto che la causa di merito sul rapporto dedotto in giudizio da Lusardi con il ricorso monitorio sia sottratta alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria essendo devoluta all’arbitro unico

L’eccezione di convenzione di arbitrato, pertanto, è fondata e merita accoglimento.

¹ “*La disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione*” (Cass. Civ., Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016).

Peraltro, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in *obiter dictum*, Cass. Civ. Ordinanza n. 310 del 12/01/2016.





Consegue la revoca del decreto ingiuntivo nullo perché emesso dal Tribunale di Milano giudice incompetente.

Ritiene il Tribunale, nonostante l'equiparazione dell'eccezione di compromesso all'eccezione di incompetenza, che non vi sia spazio per applicare l'art 38 co 2 cpc quanto alla carenza di potere del giudice a decidere sulle spese in caso di adesione della controparte all'eccezione, posto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile e la presente sentenza con la revoca del DI definisce il giudizio di opposizione che non si trasferisce dinanzi all'arbitro.

Spese di lite

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza *ex* artt. 91 e ss. c.p.c.

L'opposto è soccombente quantomeno sull'eccezione di giudicato e va quindi condannato alle spese di lite in favore dell'opponente, spese che si liquidano, alla stregua delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 come successivamente modificato con D.M. 147/2022, in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA, CPA e al contributo unificato del presente procedimento, come per legge.


P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:

1. Accoglie l'eccezione di compromesso sollevata dalla società Lodi Grinding Machines srl e per l'effetto dichiara nullo e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3848/2022 emesso dal Tribunale di Milano incompetente rientrando la controversia nella competenza dell'arbitro unico.
2. Condanna l'opposto Massimo Lusardi a rifondere all'opponente Lodi Grinding Machines srl le spese del giudizio di opposizione liquidate in euro 2.000 per compensi, euro 759,00 per spese non ripetibili, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.

Milano, 19 ottobre 2023





Il Presidente est.

Amina Simonetti

Arbitrato in Italia

